

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LO SVILUPPO DELLA RETE DEGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE IN LOMBARDIA

(PERIODO 2020-2024) EX DGR N. XI/3322/2020

ALLEGATO C al Decreto DG Welfare n. 13065 del 30.10.2020

1. Dove deve essere collocato l'impianto di cremazione? Può essere fuori dal recinto cimiteriale ma adiacente al cimitero? Si può usare l'area che era destinata alle inumazioni?

L'impianto di cremazione deve essere collocato all'interno del recinto cimiteriale, a norma dell'art. 343 del Regio Decreto 1265/1934 e dell'art. 78 comma 1 del DPR 285/90.

Pertanto, a corredo dell'istanza, il Comune deve presentare copia della cartografia allegata al piano cimiteriale che evidenzia l'area destinata alla realizzazione dell'impianto all'interno del perimetro cimiteriale.

Nel caso in cui il piano cimiteriale non preveda l'area per l'impianto o si intenda cambiare la destinazione di alcune aree o sia necessario agire sulla fascia di rispetto per acquisire nuovi spazi, a corredo dell'istanza è allegata la Delibera di Consiglio di revisione del piano, adottata previa acquisizione di parere da parte di ATS e di ARPA.

2. Se il parere ATS o ARPA, che è necessario per adottare con Delibera il nuovo piano cimiteriale, giunge con ritardo rispetto alla chiusura dell'Avviso, si perde l'opportunità di presentare istanza?

No. La Delibera comunale prende atto del fatto che si perfezionerà successivamente con l'acquisizione del parere, ma l'istanza può essere presentata.

3. Quali atti bisogna allegare se l'istanza è presentata da parte di Comuni associati?

Nel caso in cui si intenda partecipare all'Avviso in Associazione di Comuni si deve **sottoscrivere una lettera di intenti**, da allegare all'istanza, con cui:

- È individuato il Comune capofila nel Comune nel cui territorio sarà realizzato l'impianto di cremazione
- Ci si impegna a perfezionarne la costituzione in associazione/unione con specifico atto (convenzione, atto di costituzione, statuto, ...).

Gli adempimenti/funzioni/oneri in capo al Comune capofila ed agli altri Comuni troveranno declinazione nell'atto di costituzione (convenzione, atto di costituzione, statuto, ...) nel quale si suggerisce di indicare in almeno 5 anni la durata della associazione/unione.

4. L'istanza deve essere presentata anche se si modifica solo la potenzialità dell'impianto?

Sì. Di norma, la potenzialità di un impianto è calcolata moltiplicando il numero di linee attive per il valore standard di cremazioni anno, pari a 1.200. Il Comune che intende aumentare il numero di cremazioni oltre il valore standard (perché l'impianto ne ha le capacità tecniche), presenta istanza descrivendo le modalità gestionali e organizzative.

5. Se l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia indica un valore di potenzialità di cremazioni superiore a 1200, devo comunque presentare istanza?

Sì. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia indica il valore della potenzialità tecnica dell'impianto che, in genere, è superiore alle 1200 cremazioni/anno. Il Comune che intende usufruire di questa potenzialità, presenta istanza. In questo modo la pianificazione regionale si aggiorna attribuendo una diversa capacità crematoria a quel territorio.

6. La distanza dell'impianto dalle abitazioni deve essere pari ad un minimo di 200 metri? nel caso può essere derogata? di quanti metri si può andare in deroga?

Il riferimento normativo vigente è il Regolamento regionale 9 novembre 2004, N. 6 ed in particolare la disciplina delle zone di rispetto è riportata all'art.8 che prevede la riduzione della fascia di rispetto a 50 metri. A norma della DGR 3322/2020 e del D1365/2020, nella realizzazione del nuovo impianto "è opportuno che i Comuni nell'esame dei progetti tengano in debita considerazione anche l'impatto dell'intervento sul territorio sotto il profilo paesistico e del decoro e, di conseguenza, individuino le soluzioni più idonee alla mitigazione dello stesso".

7. Quali sono le fonti energetiche possibili per l'alimentazione generale dell'impianto?

La DGR 3322/2020 stabilisce che non è ammessa la realizzazione di impianti la cui fonte energetica sia elettrica, requisito ripreso dal D13065/2020. La fonte di alimentazione è generalmente il metano.

8. Come si calcola il bacino d'utenza?

Si somma la popolazione (Fonte ISTAT ultimo anno disponibile) che ricade in tre aree circolari disegnate ponendo al centro l'impianto, quindi il cimitero, con raggi di 30, 60 e 90 km. La popolazione che ricade nel primo cerchio è sommata per intero; quelle che ricadono negli anelli successivi vanno considerate al 50% ed al 30%.

A questo valore si applica il tasso di mortalità al 2024 pari a 10.1 ‰ (Fonte ISTAT), e il grado di adesione alla cremazione pari a 52,76% e a 60,34% .

A questi due valori si sottraggono i valori medi sul periodo 2016-2019 delle cremazioni che realizzano gli impianti già esistenti che insistono sui tre cerchi. Si prende a riferimento la rassegna delle tabelle 5 "Esiti della Survey presso i gestori degli impianti di cremazione" della dgr 3322. I valori da sottrarre sono sempre parametrati in funzione della distanza:

- A. 30 Km – percentuale pari a 100%
- B. 30-60 Km – percentuale pari a 50%
- C. 60-90 km - percentuale pari a 30%

Analogamente, si sottraggono i valori degli impianti extra regionali (rassegna delle tabelle 3 "Esiti della survey presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia"). Si ottengono due valori, uno secondo stime di proiezione lineare; altro esponenziale.

9. Quando è sostenibile la presentazione dell'istanza per uno nuovo impianto?

Quando dal calcolo del bacino di utenza si ottengono valori uguali o superiori a 2400 cremazioni/anno.

10. Quando è sostenibile la presentazione dell'istanza di potenziamento di un impianto esistente?

Quando la richiesta di incrementare il numero di cremazioni è coerente con il bacino di utenza.